



Federazione Italiana Tennis e Padel

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica

Tennis Club Châtillon – Saint Vincent

CAPO I

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita una Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica sotto la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Châtillon – Saint Vincent” che nel prosieguo del presente Statuto è indicata con il termine “Associazione”.

Articolo 2 – Sede

1. La Associazione ha sede a Châtillon, Via Italo Mus, 20 Palazzetto dello Sport; l'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, non costituendo una modifica statutaria.

Articolo 3 – Scopi e oggetto sociale

1. La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza.
2. La Associazione ha come finalità l'esercizio in via stabile e principale della pratica agonistica del tennis, beach tennis, padel, tennis in carrozzina, padel in carrozzina, e, quali attività sperimentali e non esclusive il pickleball, e il pickleball in carrozzina, a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni individuali o a squadre.
3. La Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.





4. La Associazione ha inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, sociali culturali e ricreative, ivi comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, nonché la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
5. La Associazione potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
6. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 3.2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021 e successive modificazioni.
7. L'Associazione, ad esempio, potrà:
- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
 - instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
 - cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

Articolo 4 – Durata

1. La durata della Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.P. e riconoscimento ai fini sportivi

1. La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

2. La Associazione si impegna, inoltre, a adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T.P., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.
4. La Associazione potrà altresì richiedere il riconoscimento ai fini sportivi da parte di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
5. La Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, ed accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle F.S.N., D.S.A o E.P.S. cui delibera di affiliarsi.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

1. La Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T.P., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modifiche che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.P.



CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Segretario;
 - e) il Collegio Sindacale, ove istituito.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive, conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.





Articolo 8 – Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di amministrazione, con avviso a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale e pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote associative.
5. È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea in audio-video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi, alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti da almeno trenta giorni e in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Attribuzione dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
 - b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché il Collegio Sindacale
 - c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) deliberare le modifiche statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, il conferimento, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto di voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati di maggior età, nel rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza di diritti tra gli





associati. L'espressione del voto agli associati minori può essere esercitata da coloro che ne hanno la potestà genitoriale.

2. Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d'affari con l'Associazione.
3. I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative (*solo nel caso in cui il Collegio Sindacale sia previsto*);
4. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni.
5. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
6. È espressamente esclusa la temporalità della partecipazione alla vita associativa.
7. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 14 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 7 consiglieri.
2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono dovute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio di amministrazione:
 - a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;

- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati;
- i) assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- j) provvede a nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all' articolo 33, comma 6 D.Lgs 36/2021;
- k) il Consiglio provvede ad elaborare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria o ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, le cui modifiche saranno portate a conoscenza degli associati alla prima assemblea utile.

Articolo 16 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 17 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 Il Collegio Sindacale (facoltativo)

1. Il Collegio Sindacale è composto fino ad un massimo di tre componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; possono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
2. I sindaci durano in carica 2 anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio Sindacale



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page, below the stamp.



- a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- c) deve comunicare per iscritto al Consiglio di amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 Associati – Atleti aggregati- Tesserati

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
3. Può essere prevista la categoria di tesserato alla F.I.T.P.

Articolo 21 – Ammissione alla Associazione

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
2. Per l'ammissione di socio minorenni, la domanda è firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.P.

1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. a cura dell'Associazione.

Articolo 23 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - b) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato al Consiglio di amministrazione;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.
2. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 24 – Fondo comune – Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di donazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 25 – Contributo degli Associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da esse indicate.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti oltre 2 mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.





Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio successivi.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associato per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 – Reinserimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinseriti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T.P. sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato:

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T.P. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
- a) della Associazione,
 - b) degli amministratori della Associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T.P. della Associazione

Articolo 31 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P.

Articolo 32 – Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello Statuto e gli articoli 108 e 109 del regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.T.P.





CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico-Scioglimento

1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:
 - a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
 - b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza dei 4/5 dei votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.

Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio della Associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini sociali sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs n.36/2021 e successive modifiche di legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36 – Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali.

- 2 MAG 2024

Registrato a Chivasso _____
al n. 30 Serie 3^a
Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F. 24

Reg.	<u>200,00</u>
Tras.	
Cat.	
Sint.	
Bozza	<u>esat</u>
Da	



Testo deliberato in sede di Assemblea straordinaria dei soci in data 20 aprile 2024, con efficacia dal 01 maggio 2024.

- 2 MAG 2024